IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONE N. 97

DI DATA: 29/04/2022

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER OTTIMIZZARE LE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO TRA AREA SCIENCE PARK E LA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI (SISSA). APPROVAZIONE.

☐ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☑ non comporta impegno di spesa

LISANDRO ELENA

LISANDRO ELENA
2022.05.02 09:44:27 +02'00'

☐ impegno

☐ accertamento

IL DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO che in data 3 dicembre 2021 la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese – Ufficio X del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha tramesso ad Area Science Park il testo dell'Accordo di Programma per la valorizzazione del Sistema Scientifico e dell'Innovazione (SiS FVG) del Friuli Venezia Giulia sottoscritto tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Università e della Ricerca e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che sostituisce l'Accordo di Programma concluso tra le stesse parti in data 8 agosto 2016;

PRESO ATTO che con la stipulazione del suddetto Accordo di Programma le parti hanno formalizzato il raggiungimento di un'intesa finalizzata a:

- rafforzare e integrare la capacità di azione degli Atenei e degli Enti afferenti al SiS FVG, promuovendo le massime sinergie tra gli stessi e rafforzando il loro contributo allo sviluppo e alla diffusione della scienza e della tecnologia, con particolare attenzione all'impatto sul tessuto economico e sociale della regione;
- perseguire una serie di obiettivi, tra cui la razionalizzazione delle strutture regionali che operano nella valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e nello sviluppo di innovazione, attraverso la definizione e attuazione di un modello organizzativo che garantisca la valorizzazione delle competenze, la snellezza decisionale e operativa, la non sovrapposizione di attività e che interessi le fasi dall'accompagnamento dell'idea imprenditoriale o del risultato della ricerca dal *proof of concept* fino al mercato;

PRESO ATTO, altresì, che le parti firmatarie del suddetto Accordo di programma hanno affidato il supporto operativo per il raggiungimento dei suddetti obiettivi ad Area Science Park, prescrivendo a quest'ultima di procedere alla stesura di un Piano operativo annuale di attività da sottoporre loro ai fini della sua approvazione;

DATO ATTO che, in ottemperanza alla suddetta prescrizione, in data 29 novembre 2021 Area Science Park ha inviato al Servizio Ricerca, Apprendimento Permanente, Fondo Sociale Europeo della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia una relazione illustrativa delle attività riferite alla programmazione operativa 2021-2023, con annessa tabella recante gli indicatori di risultato e i target attesi;

ATTESO che:

- allo scopo di conseguire l'Obiettivo 2 di cui all'art. 2 dell'Accordo di Programma (Razionalizzazione delle strutture regionali che operano nella valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e nello sviluppo di innovazione), attraverso la creazione di sinergie tra le strutture regionali che operano nella valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e nello

sviluppo di innovazione, nella citata programmazione operativa 2021-2023 è previsto che Area Science Park:

- apporti al Sistema il proprio Centro PatLib, per sviluppare, nell'ambito delle attività del SiS FVG, un *hub* regionale di "*Patent and Competitive Intelligence*";
- consolidi le collaborazioni con gli Uffici che svolgono funzioni di trasferimento tecnologico, instaurando canali e modalità di interazione che permettano di supportare, sia strutturalmente che *on demand*, i Partner del Sistema con la realizzazione di studi e analisi finalizzati a delineare il potenziale applicativo dei risultati della ricerca con finalità che spazino lungo tutta la filiera dei processi di trasferimento tecnologico, dalla tutela di nuovi ritrovati alla loro commercializzazione;

- la medesima programmazione declina l'Obiettivo n. 2 nell'Obiettivo specifico consistente nella definizione e formalizzazione del rapporto per l'erogazione di servizi del Centro PatLib di Area Science Park a favore delle Istituzioni scientifiche e accademiche regionali, e associa a esso l'indicatore di risultato rappresentato dalla stipulazione di accordi con i Partner del Sistema, in numero non inferiore a quattro per la prima annualità;

RITENUTO di caratterizzare gli accordi con i Partner del Sis FVG, da stipulare nel conseguimento del suddetto Obiettivo specifico, come atti convenzionali volti a ottimizzare le attività di valorizzazione della ricerca e di trasferimento tecnologico attraverso lo sviluppo e il consolidamento della collaborazione tra i rispettivi uffici e le rispettive funzioni di valorizzazione e management della ricerca;

PRESO ATTO che il citato Accordo di Programma indica SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati tra i Partner del SiS FVG;

CONSIDERATO che:

- rispetto alla realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico, SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e Area Science Park hanno già sviluppato in passato proficue collaborazioni nella realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico, quali SISTER – *Liaison Office*, *Innovation Network* e *Made* in Trieste;
- SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, interpellata sul punto, ha manifestato l'interesse ad aderire alla proposta di Area Science Park di sottoscrivere un atto convenzionale finalizzato a consolidare la collaborazione tra i propri uffici e le funzioni di valorizzazione e management della ricerca, in particolare per quanto riguarda la possibilità di usufruire di studi e analisi *ad hoc* realizzati da quest'ultima e finalizzati a ottimizzare la possibilità di trasferire al mercato i risultati della ricerca, sempre e comunque nell'ambito delle *policy* e della strategie di valorizzazione di volta in volta decise dalla Scuola;

DATO ATTO che SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati figura tra i soggetti iscritti alla *long list* costituita, in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente del 5 novembre 2020, n. 86, attraverso una procedura pubblica permanentemente aperta, adottata

con l'intento di dotarsi di uno strumento di accelerazione a garanzia dell'efficienza, dell'efficacia, della qualità, della tempestività, dell'economicità e della pubblicità delle procedure di individuazione di potenziali partner, nel rispetto dei principi espressamente previsti dall'ordinamento nazionale ed eurounionale di proporzionalità, di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza e a tutela della legalità;

RITENUTO di addivenire, alla stipulazione di un accordo di collaborazione che consenta di concorrere alla realizzazione dell'Obiettivo 2 dell'art. 2 del citato Accordo di Programma, in cui le Parti si impegnino, coerentemente con le rispettive finalità e competenze, a sviluppare un modello organizzativo che garantisca massima complementarietà e sinergia, anche nell'ottica di un continuo confronto sulle *best practice* attuali e messa a punto di future strategie congiunte in tema di innovazione e competitività applicabili al contesto scientifico, economico e produttivo specifico del territorio, di cui entrambe le parti sono attori di primaria importanza;

RICHIAMATO l'art. 61 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di Area Science Park, a norma del quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, n. 24, dello Statuto, il Direttore Generale, nell'ambito delle strategie e della programmazione dell'Ente, è competente ad approvare iniziative e programmi di attività aventi un valore economico complessivo non superiore a euro 80.000 e i provvedimenti assunti sono comunicati al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva all'adozione dell'atto;

PRESA VISIONE del testo dell'accordo di collaborazione predisposto dai competenti uffici delle parti, allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale, che all'art. 5 prevede la nomina dei referenti della sua attuazione;

RITENUTO di:

- adottare il testo del suddetto accordo di collaborazione e di determinarsi alla sua sottoscrizione, riservandosi la facoltà di apportare marginali modifiche o integrazioni al testo, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;
- individuare quale referente dell'attuazione del medesimo per Area Science Park Maddalena Furlan, Responsabile dell'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca dell'Ente;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa e che quanto disposto attiene alle attività e alle finalità istituzionali dell'Ente;

DISPONE

- di adottare il testo dell'accordo di collaborazione con SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati per ottimizzare le attività di valorizzazione della ricerca e di trasferimento tecnologico e di determinarsi alla sua sottoscrizione;
- di individuare quale referente dell'attuazione del medesimo per Area Science Park Maddalena Furlan, Responsabile dell'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca dell'Ente;

- di dare comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Anna Sirica

Anna Sirica
29.04.2022
12:19:21
GMT+00:00

ELENCO ALLEGATI:

Accordo di collaborazione con SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati per ottimizzare le attività di valorizzazione della ricerca e di trasferimento tecnologico

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER OTTIMIZZARE LE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA E DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
tra

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park (di seguito per brevità denominata **"Area Science Park"**), con sede legale a Trieste, Padriciano n. 99, C.F. e P.IVA 00531590321, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Anna Sirica, la quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale dell'Ente, determinatasi alla sottoscrizione del presente accordo con propria disposizione del XX/XX/XX, n. XX

e

SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (di seguito e per brevità denominata "SISSA" o "Scuola"), con sede legale a Trieste, Via Bonomea n. 265, C.F. 80035060328, nella persona del Direttore Prof Andrea Romanino, il quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale della Scuola

di seguito congiuntamente indicate anche come "le Parti" o singolarmente come "la Parte"

PREMESSO CHE

- in data 3 dicembre 2021 la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese – Ufficio X del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha tramesso ad Area Science Park il testo dell'Accordo di Programma per la valorizzazione del Sistema Scientifico e dell'Innovazione del Friuli Venezia Giulia (di seguito e per brevità rispettivamente denominati "SiS FVG" o "Sistema" e "Accordo SiS FVG") sottoscritto tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito e per brevità denominato "MAECI"), il Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito e per brevità denominato "MUR") e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito e per brevità denominata "RAFVG"), che sostituisce l'Accordo di Programma concluso tra le stesse parti in data 8 agosto 2016;
- con la stipulazione del suddetto Accordo di Programma MAECI, MUR e RAFVG hanno formalizzato il raggiungimento di un'intesa finalizzata a:
 - rafforzare e integrare la capacità di azione degli Atenei e degli Enti afferenti al SiS FVG, promuovendo le massime sinergie tra gli stessi e rafforzando il loro contributo allo sviluppo e alla diffusione della scienza e della tecnologia, con particolare attenzione all'impatto sul tessuto economico e sociale della regione;
 - perseguire una serie di obiettivi, tra cui la razionalizzazione delle strutture regionali che operano nella valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e nello sviluppo di innovazione, attraverso la definizione e l'attuazione di un modello organizzativo che garantisca la valorizzazione delle competenze, la snellezza decisionale e operativa, la non sovrapposizione di attività e che interessi le fasi dall'accompagnamento dell'idea imprenditoriale o del risultato della ricerca dal *proof of concept* fino al mercato;

- le parti firmatarie del suddetto Accordo di programma hanno affidato il supporto operativo per il raggiungimento dei suddetti obiettivi ad Area Science Park, prescrivendo a quest'ultima di procedere alla stesura di un Piano operativo annuale di attività da sottoporre loro ai fini della sua approvazione;
- in ottemperanza alla suddetta prescrizione, in data 29 novembre 2021 Area Science Park ha inviato al Servizio Ricerca, Apprendimento Permanente, Fondo Sociale Europeo della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia una relazione illustrativa delle attività riferite alla programmazione operativa 2021-2023, con annessa tabella recante gli indicatori di risultato e i target attesi;
- allo scopo di conseguire l'Obiettivo 2 di cui all'art. 2 dell'Accordo di Programma (Razionalizzazione delle strutture regionali che operano nella valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e nello sviluppo di innovazione), attraverso la creazione di sinergie tra le strutture regionali che operano nella valorizzazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e nello sviluppo di innovazione, nella citata programmazione operativa 2021-2023 è previsto che Area Science Park:
 - apporti al Sistema il proprio Centro PatLib, per sviluppare, nell'ambito delle attività del SiS FVG, un *hub* regionale di "*Patent and Competitive Intelligence*";
 - consolidi le collaborazioni con gli Uffici che svolgono funzioni di trasferimento tecnologico, instaurando canali e modalità di interazione che permettano di supportare, sia strutturalmente che *on demand*, i Partner del Sistema con la realizzazione di studi e analisi finalizzati a delineare il potenziale applicativo dei risultati della ricerca, con finalità che spazino lungo tutta la filiera dei processi di trasferimento tecnologico, dalla tutela di nuovi ritrovati alla loro commercializzazione;
- la medesima programmazione declina l'Obiettivo n. 2 nell'Obiettivo specifico consistente nella definizione e formalizzazione del rapporto per l'erogazione di servizi del Centro PatLib di Area Science Park a favore delle Istituzioni scientifiche e accademiche regionali e associa a esso l'indicatore di risultato rappresentato dalla stipulazione di accordi con i Partner del Sistema, in numero non inferiore a quattro per la prima annualità;
- il citato Accordo di Programma indica tra i partner del SiS FVG anche SISSA, l'istituto di ricerca e istruzione superiore a ordinamento speciale avente lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura, l'avanzamento delle conoscenze scientifiche e la preparazione di giovani italiani e stranieri alla ricerca scientifica di alta qualificazione e all'insegnamento universitario superiore, nonché attività di ricerca e formazione in nuove discipline e iniziative volte a integrare discipline diverse anche per mettere a disposizione del mondo produttivo le proprie competenze;
- rispetto alla realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico, SISSA e Area Science Park hanno già sviluppato in passato proficue collaborazioni, quali SISTER – *Liaison Office*, *Innovation Network* e *Made* in Trieste;
- al fine di conseguire il suddetto Obiettivo specifico, Area Science Park ha, pertanto, proposto a SISSA di stipulare un atto convenzionale volto a ottimizzare le attività di

valorizzazione della ricerca e di trasferimento tecnologico attraverso lo sviluppo e il consolidamento della collaborazione tra i rispettivi uffici e le rispettive funzioni di valorizzazione e management della ricerca;

- SISSA ha manifestato l'interesse ad aderire alla proposta di Area Science Park per consolidare la collaborazione di cui al punto precedente, in particolare per quanto riguarda la possibilità di usufruire di studi e analisi *ad hoc* realizzati da quest'ultima e finalizzati a ottimizzare la possibilità di trasferire al mercato i risultati della ricerca, sempre e comunque nell'ambito delle *policy* e della strategie di valorizzazione di volta in volta decise dalla Scuola;
- nel descritto contesto SISSA e Area Science Park hanno, pertanto, convenuto di sottoscrivere il presente accordo di collaborazione per sviluppare un modello organizzativo che garantisca massima complementarietà e sinergia, anche nell'ottica di un continuo confronto sulle *best practice* attuali e messa a punto di future strategie congiunte in tema di innovazione e competitività applicabili al contesto scientifico, economico e produttivo specifico del territorio, di cui entrambe le Parti sono attori di primaria importanza;
- con la stipulazione del presente accordo le Parti concorrono, nel contempo, alla realizzazione dell'Obiettivo 2 dell'art. 2 (Obiettivi e linee di attività) dell'Accordo SiS FVG, che, come dinanzi rappresentato, individua in essa uno degli indicatori di risultato;

tutto ciò premesso
le parti pattuiscono quanto di seguito

Articolo 1
Valore delle premesse

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2
Oggetto

1. Il presente accordo ha per oggetto la realizzazione in collaborazione delle seguenti attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui in premessa:
 a) progettazione e programmazione di azioni congiunte di *awareness* (*webinar* e *workshop*) sulla cultura della proprietà intellettuale rivolte a studenti e ricercatori;
 b) supporto alla valutazione e selezione di nuovi trovati, con particolare riferimento alle decisioni di primo deposito, mantenimento, prosecuzione ed estensione dei titoli componenti il *portfolio* brevetti di SISSA, tramite l'effettuazione delle seguenti analisi (*stand alone* o combinate) da parte di Area Science Park:
 - *Prior Art*, consistente nella ricerca tramite parole chiave e/o codici di classificazione, condotta sulla documentazione brevettuale al fine di verificare l'originalità di un'idea inventiva prima di chiederne la protezione;
 - Scenari tecnologici e di mercato, consistente nella raccolta di informazioni tecnico-scientifiche e di mercato riguardanti le tecnologie di interesse, come il valore e le

tendenze del mercato globale di riferimento, la sua segmentazione (per applicazione, localizzazione geografica o indicazione), l'individuazione di prodotti o tecnologie simili, i *leader* e i potenziali *competitor*;

- *Patent Landscape*, consistente nell'analisi statistica delle informazioni brevettuali, siano esse tecnico scientifiche o legali, per monitorare lo stato dell'arte di una particolare tecnologia ("*Technology Watch*") o indagare il contesto competitivo a partire dal *portfolio* brevettuale dei *leader* e/o *competitor* individuati (*Competitor Analysis*);

c) confronto congiunto e continuo sulle *best practice* in ambito di identificazione, protezione e valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale, con *focus* specifico alle necessità del contesto produttivo e scientifico del territorio.

Articolo 3
Impegni delle Parti e modalità della collaborazione

1. Le Parti si impegnano a svolgere le attività di cui all'art. 2 del presente accordo e, con particolare riferimento a quelle indicate al comma 1, lett. b) del medesimo, a seguire il processo rappresentato nella tabella di seguito riportata, suddividendo tra esse i relativi compiti come specificato:

Attività		Output	Soggetti coinvolti
A)	Segnalazione esigenza	Informativa preliminare in forma scritta (inviata via e-mail all'indirizzo patlib@areasciencepark.it)	SISSA
B)	Incontro con inventori (in presenza o da remoto) per analisi esigenza	Piano di attività (indicazione della tipologia di analisi tra quelle di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del presente accordo e delle tempistiche di realizzazione)	SISSA e Area Science Park
C)	Realizzazione analisi	Report e/o mappe Interattive in forma scritta (inviato/e via e-mail all'indirizzo valorisation@sissa.it)	Area Science Park
D)	Eventuale incontro di restituzione (in presenza o da remoto)	Report e/o mappe Interattive in forma scritta (inviato/e via e-mail all'indirizzo valorisation@sissa.it)	SISSA e Area Science Park

2. Le Parti si impegnano a collaborare nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente accordo, compatibilmente con le proprie risorse:
 a) avvalendosi del proprio personale, individuando ciascuna un referente, garantendo la disponibilità dell'ulteriore personale necessario a gestire l'operatività;
 b) mettendo a disposizione, ciascuna per quanto di rispettiva competenza e nel rispetto dei limiti eventualmente imposti dalla legge o da ragioni di confidenzialità, la

documentazione, le informazioni e i dati necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo;

c) essendo disponibili allo sviluppo e all'adozione di nuove metodologie e strumenti per favorirne la condivisione.

3. Qualora lo svolgimento delle attività di cui comma 1 del presente articolo richieda l'esecuzione di prestazioni da parte di terzi o il reperimento di particolari professionalità esterne funzionali ad attività specifiche, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici, qualora non fossero praticabili fattispecie convenzionali di partenariato pubblico *vs*. pubblico o pubblico *vs*. privato disciplinate dalla legge, e degli aiuti di Stato.
4. In relazione alle attività sotto le lettere B) e D) della tabella di cui al comma 1 del presente articolo, Area Science Park e SISSA si impegnano, in particolare, a garantire la co-presenza di proprio personale presso la sede dell'una o dell'altra, concordemente individuata con adeguato preavviso.
5. Il presente accordo non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi.

Articolo 4
Oneri finanziari

1. Le Parti danno atto che l'esecuzione del presente accordo non implica alcun trasferimento di denaro a qualsiasi titolo tra esse, in quanto ciascuna utilizzerà personale, strutture e risorse di propria appartenenza.
2. Coerentemente con la previsione del comma 1 del presente articolo, ciascuna Parte si impegna a sostenere i costi di esecuzione delle attività previste a proprio carico dal presente accordo.

Articolo 5
Referenti dell'attuazione dell'accordo

1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo le Parti designano quali referenti:
 - per SISSA: Renè Buttò, Responsabile dell'Ufficio Valorizzazione & Innovazione della SISSA quale parte della più ampia Area Ricerca, Didattica e Valorizzazione della stessa;
 - per Area Science Park: Maddalena Furlan, Responsabile dell'Ufficio per la Valorizzazione della Ricerca.
2. I referenti avranno il compito di:
 - fissare di comune accordo i contenuti e/o le tempistiche di esecuzione delle attività di cui all'art. 2 del presente accordo;
 - mantenere informata la struttura di appartenenza sull'andamento delle attività attuative del presente accordo;
 - attivarsi tempestivamente per risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi nel corso dell'esecuzione delle attività attuative del presente accordo, verificandone periodicamente la realizzazione;

- adoperarsi per rendere disponibili i mezzi ritenuti necessari per l'esecuzione del presente accordo.

Articolo 6
Disciplina della proprietà intellettuale

1. Le conoscenze pregresse di una Parte (*background*) sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima, così come i diritti di proprietà intellettuale che non siano stati generati come risultato delle attività di cui al presente accordo (*sideground*) rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha generati. Il presente accordo non attribuisce dunque ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito ai titoli di proprietà intellettuale dell'altra Parte.

Articolo 7
Impegni di confidenzialità

1. Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, ricercatori, assegnisti di ricerca e collaboratori a vario titolo la massima confidenzialità sui risultati delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e c) del presente accordo, nonché su tutte le notizie, le informazioni, le idee di ricerca, gli approcci, le metodologie, i *tool*, le analisi, i rapporti, gli studi, il *know-how*, i documenti e i dati di natura tecnica, scientifica e organizzativa relativi all'altra Parte, di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito del presente accordo e della collaborazione con esso instaurata, nonché sui dati, informazioni e risultati delle attività di cui al presente accordo, che siano identificate come tali in maniera tangibile (di seguito indicate per brevità "Informazioni Confidenziali").
2. Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a non riprodurre e utilizzare per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo le Informazioni Confidenziali, che siano state identificate in maniera tangibile come tali, fornite e/o rivelate dall'altra Parte o che abbia comunque acquisito nell'esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
3. Ciascuna delle Parti si impegna, in particolare, a:
 - non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall'altra Parte, senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare delle informazioni stesse, fatta eccezione per le informazioni, le decisioni, le notizie e i dati per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione;
 - conservare con la massima cura e diligenza le Informazioni Confidenziali, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività di cui al presente accordo; detti soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni e impegnarsi a rispettare, nelle forme che verranno meglio definite da ciascuna Parte, gli impegni di confidenzialità previsti dal presente accordo;
 - non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi Informazione Confidenziale trasmessa dall'altra Parte, per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo, senza il preventivo consenso scritto della

Parte titolare delle informazioni stesse;

- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le Informazioni Confidenziali, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini delle attività di cui al presente accordo.

4. Su richiesta di ciascuna Parte, l'altra Parte restituirà immediatamente tutti i documenti e supporti contenenti le Informazioni Confidenziali ovvero, sempre su richiesta, ne distruggerà qualsiasi copia o riproduzione.
5. Resta inteso che le Informazioni Confidenziali rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le fornisce e che nessuna disposizione del presente accordo o altra dichiarazione formulata nell'espletamento delle attività di cui al medesimo potrà essere interpretata come concessione di licenza o qualsivoglia altro diritto sulle informazioni stesse.
6. Gli obblighi di cui al presente articolo sopravvivranno alla cessazione dal presente accordo, per qualsiasi ragione intervenuta, e dovranno essere rispettati per un periodo di ulteriori cinque anni.
7. La violazione degli impegni di confidenzialità a opera di una della Parti darà diritto all'altra Parte di risolvere il presente accordo. La Parte non inadempiente dovrà darne comunicazione scritta, a mezzo PEC, all'altra Parte e il presente accordo si considererà risolto al ricevimento della comunicazione. È fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
8. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione erano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o che lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a far sì che tutti i dati personali e di contatto dei dipendenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, collaboratori, consulenti e/o incaricati propri e dell'altra Parte e comunque tutti i dati personali di cui ciascuna di esse entrerà in possesso nelle fasi di stipulazione e di attuazione del presente atto convenzionale siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, unicamente allo scopo di concludere e di dare esecuzione al presente accordo, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità.
2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e, in difetto, non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
3. Ciascuna Parte si impegna a utilizzare i dati solo con le modalità e le procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate e improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea

vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

4. I dati di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere comunicati a soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate e in conformità alla vigente normativa. Tale trasferimento di dati potrà avvenire solo verso Paesi che garantiscano un livello di sicurezza e di protezione adeguato adottando tutte le misure dell'art. 44 e ss. GDPR. In caso di trasferimento dei dati verso un Paese terzo in relazione al quale la Commissione Europea non abbia emanato una decisione di adeguatezza, il Titolare dovrà utilizzare uno dei meccanismi indicati dagli artt. 46 e ss. del GDPR, e in particolare le clausole tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi modificate dalla Commissione Europea il 4 giugno 2021 e ss.mm.ii. (cd. "*Standard Contractual Clauses*").
5. Notizie, fotografie e immagini filmate relative alle attività realizzative del presente atto convenzionale potrebbero essere diffuse, con il consenso espresso degli interessati, ove necessario, a mezzo stampa o materiale promozionale delle attività di Area Science Park nonché attraverso altre pubblicazioni, siti web e portali "dedicati", televisione, radio, *social media* e altri mezzi di comunicazione.
6. I dati verranno conservati fino al completamento delle attività di cui al presente accordo e successivamente nel rispetto dei termini prescritti e/o consentiti.
7. Gli interessati potranno esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del GDPR.
8. I Responsabili della protezione dei dati (DPO) di Area Science Park e di SISSA sono rispettivamente contattabili ai seguenti indirizzi e-mail: rpd@areasciencepark.it e dpo@sissa.it.
9. Con riferimento alle attività di trattamento effettuate al fine di stipulare e attuare il presente accordo, ciascuna Parte, si impegna a mantenere indenne e manlevare l'altra Parte da ogni contestazione, azione e/o pretesa avanzate nei confronti di quest'ultima o di entrambe le Parti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali violazioni della normativa citata non ascrivibili alla Parte che deve essere tenuta indenne.
10. Qualora la realizzazione delle attività di cui al comma 2 del presente accordo comporti il trattamento da parte di una delle Parti di dati personali di interessati di cui è Titolare l'altra Parte ovvero di dati personali raccolti da entrambe le Parti, queste ultime determineranno con separato atto le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, in qualità di titolari autonomi, responsabili ovvero contitolari del trattamento.

Articolo 9

Iniziative di comunicazione

1. Le Parti convengono di garantire un'adeguata visibilità al presente accordo.

2. Iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie del presente accordo e delle attività intraprese o realizzate sulla base di esso dovranno essere previamente concordate tra le Parti.
3. Nel materiale promozionale e nelle attività divulgative riguardanti il presente accordo dovrà essere menzionato l'intervento di entrambe le Parti e fatto uso dei relativi loghi e segni distintivi, nonché del logo di SiS-FVG.

Articolo 10
Coperture assicurative

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa sia a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose, dei quali siano eventualmente tenute a rispondere, sia a garanzia del rischio per infortuni dei dipendenti, collaboratori e personale dedicato alla realizzazione delle attività di cui al presente accordo.
2. In caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo presso la sede dell'altra Parte, ciascuna Parte si impegna a segnalare tempestivamente all'altra l'evento, affinché possa avviare le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro).

Articolo 11
Sicurezza

1. Le Parti danno atto di considerare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività di cui al presente accordo come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula del medesimo. Si impegnano, pertanto, fin d'ora a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) a favore del proprio personale impegnato nelle suddette attività. Ai fini del presente articolo e secondo la normativa vigente il personale di una Parte è indicato come "lavoratore" o "lavoratori".
2. Le attività di cui al presente accordo contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore e in formazione di una Parte acceda alla Sede dell'altra. Nel caso in cui i lavoratori di una Parte accedano ai locali dell'altra in veste di ospiti o comunque come prestatori d'opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc.).
3. I lavoratori di entrambe le Parti sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività di cui al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008.
4. Ferma restando la responsabilità del Datore di Lavoro e dei Responsabili della struttura di volta in volta ospitante in merito alla conformità degli edifici e dei singoli locali alle normative vigenti, ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall'attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal citato D.Lgs.

n. 81/2008, nonché delle seguenti attività:

a) valutazione dei rischi per le rispettive attività;
b) sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;
c) informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;
d) fornitura e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori.

Articolo 12
Durata

1. Ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c., il presente accordo ha durata decorrente a far data dalla ricezione da parte del primo sottoscrittore del documento firmato digitalmente dall'ultimo firmatario, fino al 30 aprile 2024, con possibilità di proroga unicamente in dipendenza della prosecuzione dell'attività da realizzare nell'ambito della programmazione operativa del SiS FVG 2021-2023.
2. Per i primi 6 (sei) mesi il presente accordo viene attuato in via sperimentale; nel corso del periodo di sperimentazione potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni da formalizzare con comunicazione inviata all'altra Parte a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
 - SISSA: protocollo@pec.sissa.it;
 - Area Science Park: protocollo@pec.areasciencepark.it.

Articolo 13
Recesso e risoluzione

1. Qualora l'attività derivante dal presente accordo possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse delle Parti, è in loro facoltà recedere per giusta causa con comunicazione inviata all'altra Parte a mezzo PEC.
2. Parimenti e con le stesse modalità, ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere nel caso di inattività protratta o di inadempimento di un qualsiasi impegno assunto dall'altra Parte con il presente accordo. In tale ipotesi, la Parte che subisce l'inadempimento potrà invitare la Parte inadempiente, a mezzo PEC, a porre rimedio all'inadempimento nel termine di quindici giorni, decorsi i quali l'accordo si intenderà risolto.
3. Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Articolo 14
Responsabilità amministrativa e clausola di legalità

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati e illeciti.
2. Le Parti con il loro personale e i loro collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a uniformarsi al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e al Codice di Comportamento dei Dipendenti in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività, in quanto applicabili ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'espletamento delle attività di

cui al presente accordo.

3. Le Parti convengono inoltre che costituisce motivo di risoluzione del presente accordo per inadempienza il verificarsi a carico di una delle Parti di una delle seguenti fattispecie:
 - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dal presente accordo, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
 - violazione ripetuta delle norme di sicurezza.
4. Nelle ipotesi sopra indicate il presente accordo sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Articolo 15
Comunicazioni

1. Salvo ove diversamente previsto, ogni comunicazione da effettuarsi sulla base del presente accordo sarà ritenuta valida solo se effettuata mediante PEC ai seguenti indirizzi:

- Area Science Park: protocollo@pec.areasciencepark.it
- SISSA: protocollo@pec.sissa.it

o all'eventuale diverso indirizzo PEC o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra.

Articolo 16
Modifiche all'accordo

1. Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta e previo consenso unanime, formalizzato a mezzo scambio di PEC, eventuali modifiche al presente accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.
2. Qualora una qualsiasi disposizione del presente accordo fosse dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni conserveranno pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione in questione distorca in modo rilevante la volontà e le finalità espresse dalle Parti nella stipulazione del presente accordo. In tal caso, le Parti sostituiranno le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti e obblighi nel contesto della nuova situazione.

Articolo 17
Legge applicabile e foro competente

1. Il presente accordo è disciplinato in via esclusiva dal diritto italiano ed europeo, alle cui disposizioni si rinvia per tutto quanto qui non espressamente disposto.
2. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo, che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.

3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo un accordo, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono riservate all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 18
Attività negoziale

1. Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Articolo 19
Registrazione e imposta di bollo

1. Il presente accordo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione di rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.
2. Nessuna spesa deriva dal presente accordo.
3. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131.
4. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park
Il Direttore Generale Dott.ssa Anna Sirica

Per SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati
Il Direttore Prof Andrea Romanino

**Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.